



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 01 luglio 2016 n. 173**

**OGGETTO:** CAPPELLA MUSICALE SAN TOMMASO APOSTOLO. RASSEGNA DI MUSICA SACRA. RICHIESTA PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

L'anno **duemilasedici** il giorno **01** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1 Sig.	D'ANCHINI	Tommaso
2 Sig.	DE IURE	Domenico
3 Sig.	MENICUCCI	Luigi
4 Sig.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA le istanze in data 16.6.2016 a firma del Consulente Ecclesiastico della Cappella Musicale San Tommaso Apostolo, con sede in Ortona, Via Episcopato, assunte al protocollo generale dell'Ente al n.18110 in data 22.6.2016 e al n.18137 in data 22.6.2016, con le quali veniva richiesto il patrocinio dell'Ente e la compartecipazione economica allo svolgimento di una manifestazione denominata "Rassegna di musica sacra" che si terrà nella serata del 1 luglio 2016 presso la Cattedrale Basilica di San Tommaso Apostolo;

RILEVATO che la compartecipazione economica richiesta verte sulla concessione dell'utilizzo del Chiostro dell'ex Convento S.Anna per effettuarvi un rinfresco a favore dei partecipanti alla rassegna musicale nonché l'attigua Sala Rotary per la fruizione dei servizi annessi;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore artistico, che viene ormai riproposto annualmente con notevole successo di pubblico;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione artistica;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione della Cappella Musicale San Tommaso Apostolo di Ortona il Chiostro dell'ex Convento S.'Anna per effettuarvi un rinfresco a favore dei partecipanti alla rassegna musicale nonché l'attigua Sala Rotary per la fruizione dei servizi annessi nella serata del 1.7.2016;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015";

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

#### DELIBERA

1)- concedere alla Cappella Musicale San Tommaso Apostolo, con sede in Ortona, Via Episcopato il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

2)- partecipare alla realizzazione della stessa mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso del Chiostro dell'ex Convento S.Anna per effettuarvi un rinfresco a favore dei partecipanti alla rassegna musicale nonché l'attigua Sala Rotary per la fruizione dei servizi annessi nella serata del 1.7.2016;

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

e)- atteso che le attività previste nel Chiostro dell'ex Convento S.Anna e nell'attigua Sala Rotary si protrarranno oltre gli orari di apertura di dette strutture e che le stesse dovranno essere messe a disposizione degli utenti nella giornata seguente e che l'uso di detti locali è a titolo gratuito, è fatto obbligo alla Cappella Musicale San Tommaso Apostolo di provvedere a lasciare puliti e in ordine i locali loro concessi;

4)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE  
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to L: MENICUCCI

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 08-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

---

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 08-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI